



Agenda 54 Donne Elettrici

Proteggere l'integrità psico-fisica di donne e ragazze nelle relazioni

Il fenomeno della violenza di genere comprende molti aspetti, dalla violenza di coppia, alla violenza psicologica, alle mutilazioni genitali femminili, allo sfruttamento sessuale, alla violenza ginecologica, ecc.

Da una quindicina di anni a livello federale e cantonale sono state introdotte misure legislative importanti per contrastare alcuni di questi fenomeni.

A **livello federale**, a dicembre 2018, è stata approvata l'introduzione della sorveglianza elettronica dei divieti di contatto e di avvicinarsi. Oltre a ciò, nel 2017, il Parlamento federale, seppur con alcune riserve importanti, ha aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (detta Convenzione di Istanbul) entrata in vigore il 1° aprile 2018. La Convenzione impegna i Paesi aderenti ad adottare una serie di misure di prevenzione, di protezione della vittima, di perseguimento penale e di approccio globale e coordinato che la Svizzera sta mettendo in atto attraverso il Piano di attuazione (ottobre 2018). È fondamentale che al momento del monitoraggio internazionale che verifica l'attuazione della Convenzione di Istanbul in Svizzera, le visite previste dall'organismo indipendente di controllo includano anche la Svizzera italiana. Infatti è necessario garantire su tutto il territorio nazionale misure comparabili, pur rispettando le autonomie cantonali.


A **livello cantonale** le novità legislative riguardano la decisione di allontanamento che può essere presa dall'Ufficiale di polizia senza più necessariamente coinvolgere il giudice civile e la trasmissione automatica dei dati delle persone allontanate all'Ufficio dell'assistenza riabilitativa (UAR) che prende contatto con gli autori per un primo colloquio. Questa seconda misura non prevede al momento l'obbligatorietà da parte dell'autore di presentarsi al primo colloquio con l'UAR. Inoltre, la Divisione della giustizia sta attualmente riflettendo ad un progetto di legge cantonale contro la violenza domestica con l'obiettivo di garantire una presa a carico globale della violenza domestica e di rafforzare il coordinamento tra i diversi servizi e attori che lavorano per contrastare il fenomeno. Esso prevede in particolare maggiori risorse per l'informazione e la prevenzione nell'ambito della violenza domestica (campagne di sensibilizzazione, miglioramento dell'accesso alle informazioni, ecc.), il rafforzamento dell'accompagnamento delle vittime, alcune misure per la protezione dei minori e maggiori risorse per la formazione dei professionisti che entrano in contatto con persone toccate dalla violenza domestica.

Dati statistici

A **livello nazionale** i dati del 2017 mostrano che la polizia è intervenuta 17'000 volte per infrazioni legate alla violenza domestica (in media 46 interventi al giorno). Vi sono stati inoltre 74 tentativi di omicidio e 21 persone hanno perso la vita a causa di atti violenti avvenuti tra le mura domestiche.

Per quanto concerne il **Ticino**, dal 2008 si assiste ad una crescita, con qualche oscillazione, del numero di interventi di polizia per violenza domestica. Nel 2017 il numero di interventi registrati ha superato il migliaio. I dati non ci consentono di affermare che vi sia un incremento del fenomeno in termini assoluti, ma è probabile che vi sia un aumento delle segnalazioni grazie ad una maggiore consapevolezza e informazione rispetto alla violenza domestica.

F.2
Interventi per violenza domestica, di cui per reato d'ufficio, in Ticino, dal 2008



Fonte: POL, Bellinzona

Proposte per l'Agenda politica 2019-2023

1. Formazione dei professionisti che entrano in contatto con le vittime di violenza domestica

- Personale socio-sanitario, ospedali, giudici e pretori, docenti, assistenti sociali, polizia,

Obiettivo

Migliorare la qualifica e potenziare l'intervento degli operatori attraverso un'adeguata formazione specialistica per migliorare l'efficacia della tutela delle vittime di violenza domestica.

Proposte

- A. Promuovere corsi o seminari ad hoc per i professionisti che hanno un ruolo decisionale con l'obiettivo di metterli al corrente sulle varie possibilità in materia di protezione delle vittime di violenza e delle difficoltà pratiche legate alla loro applicazione e attuazione.
- B. Promuovere e sostenere proposte di formazione per categorie professionali specifiche (medici di pronto soccorso, medici di famiglia, ginecologi, insegnanti, specialisti di servizi di contatto per le vittime, ecc.) concernenti il

riconoscimento di comportamenti violenti nonché la consulenza e il sostegno alle vittime di violenza.

Spiegazione

L'art. 15 della Convenzione di Istanbul si focalizza sulla formazione delle figure professionali come strumento di prevenzione della violenza su donne e ragazze.

Ai paesi aderenti si chiede di:

"... fornire o rafforzare un' adeguata formazione nei temi in questione alle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori ai sensi della presente Convenzione. Le figure professionali interessate sono gli impiegati delle autorità giudiziarie e penali, le persone incaricate di applicare il diritto, gli specialisti nel settore della sanità, dei servizi sociali e dell' educazione. "

In base alle nuove disposizioni federali volte a meglio proteggere le vittime di violenza domestica e stalking (attualmente all' esame delle Camere federali) i Cantoni, oltre a creare appositi servizi di intervento, devono provvedere affinché il personale che si occupa della protezione contro la violenza in seno a questi servizi e ai tribunali disponga delle conoscenze necessarie per svolgere le sue funzioni consentendogli inoltre di sviluppare la sensibilità necessaria all' adempimento dei compiti.

E' necessario che le vittime trovino subito risposte chiare e corrette, che i processi di aiuto siano adeguati e incisivi tali da rappresentare un' opportunità concreta di uscita dalla violenza. Ciò presuppone la creazione di una rete territoriale forte in grado di condividere pratiche e linguaggi.

2. Sostegno alle vittime di VD per il mantenimento e l'inserimento professionale

Obiettivo

Favorire una presa a carico globale della violenza di genere, garantendo un accompagnamento professionale per l'inserimento nel mercato del lavoro delle vittime di violenza domestica, indipendentemente dal permesso di soggiorno.

Proposte

- A. Inserire nella Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) la possibilità di offrire supporto alle persone vittime di violenza domestica, indipendentemente dal permesso di soggiorno, con l'obiettivo di favorire il loro inserimento lavorativo e la possibilità di restare sul nostro territorio qualora la vittima dovesse separarsi dall'autore.
- B. Mettere in atto un accompagnamento specializzato per l'inserimento professionale delle vittime di violenza.

Spiegazione

Il mercato del lavoro e la violenza di genere rappresentano due ambiti importanti all'interno dei quali si perpetuano le differenze tra uomo e donna. Occorre dunque approfondire il legame che vi è tra questi settori e la loro influenza reciproca. Alcuni

studi scientifici mostrano che vi è una correlazione importante tra la violenza domestica e l'accesso al mercato del lavoro. Ad esempio, negli Stati Uniti è stato stimato che nel 30% dei casi di donne maltrattate la perdita dell'impiego costituisce una conseguenza diretta delle violenze¹. In Francia si stima che il 54% delle vittime di violenza domestica e il 61% delle vittime di stupro o di tentativo di stupro, subisce delle perturbazioni negli studi o sul lavoro². Numerose ragioni permettono di spiegare questo fenomeno. Ad esempio, può succedere che l'autore/l'autrice delle violenze impone al/alla proprio/a compagno/a di abbandonare il lavoro poiché la dipendenza economica genera una sudditanza immediata tra l'autore e la vittima; oppure la vittima è costretta a lasciare il lavoro poiché deve essere posta in sicurezza (partenza precipitata dal proprio domicilio, ripetuti cambiamenti di residenza ai fini della sicurezza, ecc.). Oltre a ciò è evidente che le donne maltrattate subiscono delle pesanti conseguenze fisiche e psichiche a causa delle violenze subite (traumi cranici, fratture ossee, ematomi, contusioni, perdita di denti, stati d'incoscienza, ecc.) e che questo possa influenzare negativamente l'accesso al mercato del lavoro o il mantenimento del proprio posto di lavoro.

Tuttavia, l'accesso al lavoro rappresenta per le donne maltrattate un mezzo per riconquistare fiducia in sé stesse, valorizzare le proprie competenze, ri-socializzare e uscire dal proprio domicilio per un momento di tregua durante la giornata. Il lavoro permette ugualmente alle vittime di violenza di genere di acquisire maggiore autonomia finanziaria e di allontanarsi più facilmente dall'aggressore, uscendo dalla violenza domestica e riducendo i rischi di conseguenze negative sul loro stato psico-fisico.

Le persone in situazione di violenza domestica faticano a trovare o mantenere un lavoro, da un lato poiché mancano di energie e lucidità per candidarsi e presentarsi ai colloqui, dall'altro poiché spesso sono assenti senza giustificativo o arrivano in ritardo a causa degli impedimenti che mette in atto l'aggressore. Gli autori di violenza domestica adottano delle strategie per isolare la vittima, le quali hanno delle ripercussioni sulle probabilità di trovare o mantenere un lavoro. Per questo motivo i professionisti che entrano in contatto con le vittime di violenza domestica, ma anche coloro che operano nell'ambito del collocamento professionale, devono disporre di strutture e mezzi necessari per poter accompagnare le vittime nella ricerca di un lavoro o nel mantenimento del proprio lavoro. A tal proposito si dimostra necessaria la creazione di una base legale che possa consentire ai professionisti di offrire un accompagnamento specializzato per l'inserimento professionale delle vittime di violenza domestica, ad esempio nell'ambito della L-rilocc. Allo stesso tempo occorre rafforzare sul territorio le competenze in questo ambito, creando un servizio o una struttura che si occupi dell'inserimento professionale delle vittime di violenza di genere.

Infine, è importante garantire questo servizio a tutte le vittime di violenza domestica, indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno. In effetti, secondo l'attuale

¹ UNICEF, *Innocenti Digest*, N° 6, Giugno 2000, « La violence domestique à l'égard des femmes et des filles », p. 12.

² Centre Hubertine Auclert, « Améliorer l'accès à l'emploi des femmes victimes de violences. Guide à destinations des acteurs et actrices de l'emploi », p. 23.

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), è relativamente facile ottenere un permesso di ricongiungimento familiare quando un membro della famiglia è in Svizzera, ma è difficile ottenerne il rinnovo se un membro della famiglia abbandona il domicilio comune. Questo pone le vittime di violenza domestica in una situazione di dipendenza dall'aggressore poiché, in caso di abbandono del domicilio comune, rischierebbero di perdere il permesso di dimora. L'art. 50 cpv. 1 e 2 della LStrI prevede che a seguito dello scioglimento del matrimonio e della comunità familiare è possibile il rilascio o la proroga del permesso di dimora se esistono dei gravi motivi personali, i quali possono essere: il coniuge è stato vittima di violenza domestica, vi è stato un matrimonio forzato o la reintegrazione sociale nel paese di origine è fortemente compromessa. Queste disposizioni sono però difficilmente applicabili nella realtà dei fatti poiché la vittima è obbligata a dimostrare di aver subito delle violenze di "una certa intensità". Trattandosi di atti violenti che si operano all'interno delle mura domestiche, risulta assai difficile disporre di prove evidenti di una violenza di una certa intensità e spesso questo porta le vittime a non abbandonare l'aggressore, relegandosi alla violenza del proprio coniuge/compagno.

4. Sostegno agli autori di violenza domestica

Obiettivo

Evitare le forme di recidiva della violenza in ambito domestico spezzando il ciclo della violenza.

Proposte

- A. Al momento dell'intervento della polizia in contesto di violenza domestica, obbligo per l'autore di intrattenere almeno un colloquio con gli specialisti dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa (UAR).
- B. Dotare il servizio dell'UAR di risorse sufficienti e di specialisti formati nell'accompagnamento degli autori e delle autrici di violenza domestica (ad esempio sul modello EX-expression di Friburgo, www.ex-expression.ch/fr).

Spiegazione

La letteratura scientifica mostra come la violenza in ambito di coppia proceda secondo un ciclo di azioni riconoscibili e che si ripetono nel tempo. Proprio queste modalità di manifestarsi tendono a far apparire la violenza subita dalla vittima come qualcosa di transitorio, mentre rinforzano nell'autore la convinzione della legittimità del proprio agire. L'evento violento è quindi solo uno dei momenti di questo ciclo, a cui frequentemente seguono le scuse, la promessa che non avverrà mai più. Per un momento la coppia vive un breve periodo chiamato "luna di miele", in cui tutto sembra perfetto, ma poi l'autore inizia a giustificare i propri atti incolpando nuovamente la partner. Il climax di tensione sale fino alla nuova esplosione di violenza agita.

Molti studi indicano come la denuncia delle violenze arrivi, in media, solo dopo una ventina di episodi di questo tipo, quando la vittima prostrata, disillusa e esasperata chiede di essere creduta senza essere giudicata, sente il pericolo per sé e i propri figli e desidera ritrovare serenità senza avere più paura.

Agire tempestivamente per rompere questo ciclo è essenziale nel momento in cui l'autorità viene a conoscenza di episodi di violenza psicologica e fisica. L'idea dell'obbligo a un colloquio specialistico è controversa in quanto non garantisce in sé una piena consapevolezza della responsabilità e illegalità delle azioni violente, ma al momento è uno degli strumenti possibili di azione tempestiva per indurre gli autori e le autrici a riflettere sulle proprie azioni.

Resta comunque facoltà del giudice di richiedere un intervento specialistico, che avviene solo nei casi più gravi e che arrivano in giudizio.

È fondamentale che tutti gli autori e le autrici possano beneficiare di un primo e tempestivo colloquio e di un accompagnamento specialistico, affinché possano riconoscere le nefaste conseguenze dei comportamenti violenti per tutti i membri del nucleo familiare e apprendere a gestire il conflitto in modo non violento.